Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 810.

Disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti, militari e civili, dovuti per invalidità ascrivibile alla prima categoria, è concesso un « assegno suppletivo » di lire 30.000 annue lorde, in aggiunta alla pensione o all'assegno e al relativo caroviveri.

Art. 2.

L'aumento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, si applica anche sulle pensioni tabellari dei militari di truppa già liquidate o da liquidarsi anche per cessazioni successive al primo settembre 1946, data da cui ha avuto effetto il suddetto decreto n. 263.

Art. 3.

Gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e dal secondo comma dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati:

da L. 4800 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni privilegiate dirette di prima e seconda categoria e per i titolari di pensioni dirette, non privilegiate, di età non inferiore a 60 anni;

da L. 4800 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni dirette, non privilegiate, aventi meno di 60 anni di età;

da L. 3600 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni di riversibilità.

Resta fermo il caroviveri di L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria.

Art. 4.

Le disposizioni di legge relative all'acquisto del diritto a pensione privilegiata ordinaria da parte dei genitori e dei collaterali di un militare devono essere interpretate nel senso che le condizioni e i requisiti richiesti devono sussistere all'atto della morte del militare. Resta fermo il consolidamento della pensione nella persona del genitore superstite all'atto del decesso dell'altro, previsto dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, e successive modificazioni.

Deve altresì intendersi che il diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore della vedova o degli orfani esclude, in qualsiasi tempo, il diritto dei genitori e dei collaterali del militare.

Quando i collaterali del militare divengano orfani dopo la morte del militare medesimo, la pensione di cui godevano i genitori o che sarebbe loro spettata si consolida in favore dei collaterali stessi quando siano minorenni e, se femmine, inoltre nubili.

Art. 5.

In tutti i casi in cui per un evento di guerra o attinente alla guerra non si faccia luogo a concessione di trattamento di pensione di guerra per il verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 46 e 47 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, o da altre disposizioni in cui comunque si sancisca la decadenza, la prescrizione o la perdita del diritto al suddetto trattamento, non si fa luogo, per qualsiasi ragione, a concessione di pensione privilegiata ordinaria.

Art. 6.

La proroga del pagamento degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, consentita dal decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, successivamente differita con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, fino al 14 aprile 1947, è ulteriormente protratta per altri sei mesi a decorrere da quest'ultima data.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il beneficio previsto dall'art. 1 è dovuto a cominciare dalla rata di pensione in corso di maturazione al 1° maggio 1947, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi con la stessa decorrenza con la quale furono

accordati gli aumenti di pensione previsti dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947.

Annullamento della radiazione dal quadro del naviglio da guerra delle dragamine 114 e 129.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1947, registro n. 10 Marina, foglio n. 82, concernente la radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato di unità perdute od autoaffondate durante la guerra 1940-45;

Considerato che le dragamine 114 e 129, radiate col predetto decreto del Capo provvisorio dello Stato, sono state ricuperate ed attualmente sono in corso i lavori per la loro rimessa in efficienza;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

E' annullata la radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato delle dragamine 114 e 129, già disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 marzo 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1947
Registro Marina militare n. 15, foglio n. 165.

(3753)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947.

Revoca della iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Thinus ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1947, registro n. 1, foglio n. 127, concernente temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 29 novembre 1946, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, l'iscrizione del motopeschereccio « Thinus » è annullata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1947
Registro Marina militare n. 15, foglio n. 162.

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1947.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Veroli.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Paolo Marinelli fu Augusto è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone), in sostituzione del conte Vincenzo Paolini, dimissionario. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3668)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 17 gennaio 1947, con il quale il sig. Nardi Maruzzo fu Dante, residente a Livorno, fu nominato commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno;

Considerata la necessità di prorogare per un breve termine, la gestione commissariale della Compagnia suddetta allo scopo di consentire l'ultimazione dell'opera iniziata per il suo riordinamento;

Decreta:

Articolo unico.

I poteri conferiti al sig. Nardi Maruzzo fu Dante, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Livorno, sono prorogati di mesi tre a decorrere dal 1° agosto 1947.

Roma, addì 29 luglio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(3819)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1945, col quale venne disposta, fra l'altro, la nomina dei signori prof. Onofrio Guggino, Edoardo Barone e Damaso De Bono a membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei suddetti membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

I signori cav. Francesco Alaimo fu Calogero, ragioniere Nicolò Gallo fu Alfonso e Vincenzo Caruso fu Leopoldo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3608) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Incorporazione dell'Azienda dei Presti di Firenze, con sede in Firenze, nella Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto in data 26 giugno 1947, del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione dell'Azienda dei Presti di Firenze nella Cassa di risparmio di Firenze;

Decreta:

La incorporazione dell'Azienda dei Presti di Firenze, con sede in Firenze, nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, disposta con decreto in data 26 giugno 1947 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Firenze di tutte le attività e passività dell'Azienda dei Presti di Firenze, quali risulteranno alla data di attuazione dell'incorporazione, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa nè eccettuata, della detta Azienda dei Presti;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio del patrimonio dell'Istituto incorporando;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio, di assicurare in Firenze il servizio delle operazioni di prestito su pegno;

4) assunzione, da parte della Cassa di risparmio, di tutto il personale dell'Azienda dei Presti in servizio al momento della incorporazione, ed inquadramento del personale stesso nel ruolo organico della Cassa, con effetto dalla data del decreto di assorbimento, con le particolari modalità che saranno concordate con le organizzazioni dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3612) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1947.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario della Compagnia portuale « A. Diaz » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 8 febbraio 1947, con il quale l'ing. Franco Tortorelli è stato nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « A. Diaz » di Napoli;

Considerata la necessità di prorogare per un breve termine la gestione commissariale della Compagnia suddetta, allo scopo di consentire l'ultimazione dell'opera iniziata per il suo riordinamento;

Decreta:

Articolo unico.

Le funzioni dell'ing. Franco Tortorelli, quale commissario straordinario della Compagnia portuale « A. Diaz » di Napoli, sono prorogate di tre mesi a decorrere dal 12 agosto 1947.

Roma, addì 10 agosto 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(3818)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1947.

Modificazione all'art. 3 del decreto Ministeriale 15 novembre 1946, concernente i pagamenti fra l'Italia e la Polonia.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1947, n. 87, relativo alle norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Polonia;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare espressamente l'inefficacia della liberatorietà di tutti i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 3 del ricordato decreto Ministeriale 15 novembre 1946, sia che essi riguardino somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America che somme espresse in altre valute estere;

Decretano:

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 15 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1947, n. 87, è sostituito dal seguente:

« I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in dollari U.S.A. ed in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1947.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « Fiera del Levante » di Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA e PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato si applica anche

nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Viste le domande del vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari e del capo della delegazione di Roma dell'Ente medesimo, rispettivamente in data 12 e 20 agosto 1947;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera del Levante » che si terrà in Bari dal 14 al 30 settembre 1947, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3836)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° agosto 1947.

Trasferimento alla Commissione centrale lattiero-casearia dei compiti già attribuiti all'Associazione italiana lattiero-casearia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 10 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, sulla disciplina del settore lattiero-caseario;

Visto il decreto Commissariale 30 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 9 dicembre 1946, recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, che concerne i poteri e le attribuzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Ritenuta la necessità di trasferire alla Commissione centrale lattiero-casearia di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, e all'art. 9 del decreto Commissariale 30 novembre 1946, i compiti già attribuiti, ai sensi del citato decreto Commissariale, all'Associazione italiana lattiero-casearia;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1947, sono trasferiti alla Commissione centrale lattiero-casearia, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, e all'art. 9 del decreto Commissariale 30 novembre 1946, i compiti già attribuiti, ai sensi del medesimo decreto Commissariale, all'Associazione italiana lattiero-casearia.

Art. 2.

La Commissione centrale lattiero-casearia, che è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sottoporrà all'approvazione dell'Alto Commissariato stesso un regolamento per l'organizzazione dei servizi e per la gestione economico-finanziaria.

Alle necessità finanziarie della Commissione centrale lattiero-casearia, inerenti all'espletamento dei compiti ad essa affidati, si provvede con l'applicazione sul prezzo di immissione al consumo dei prodotti lattiero-caseari soggetti a disciplina di vincolo, di una quota di maggiorazione a favore della Commissione stessa, in misura determinata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 11 agosto 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(3835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di un tratto dell'alveo del fiume Amato in Agro di Sant'Eufemia Lamezia

Con decreto interministeriale n. 924 del 28 giugno 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fiume Amato in Agro di Sant'Eufemia Lamezia dell'estensione di ettari 4.1200 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3799)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fraia Luigi già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 59.

(3801)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Schenone Giuseppe già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 31.

(3802)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassificazione dal Demanio marittimo e trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona situata nel comune di Torre Annunziata.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 21 agosto 1947, è stata sclassificata dal Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato una zona demaniale marittima di mq. 321,75, distinta in catasto al foglio n. 6, mappale n. 401, del comune di Torre Annunziata.

(3807)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione a pareggio del bilancio 1947, il comune di Cosenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1631 del 30 giugno 1947; importo L. 12.480.000.

(3800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 %, n. 508688, di annue L. 1680, intestato a Foà Anna fu Giacomo, moglie di Levi Deveali Elia fu Amedeo, domiciliata in Alessandria, vincolato per dote.

Risultando l'intestazione di tale certificato completamente scolorinata e nella eventualità che a tergo del certificato stesso potesse esistere una dichiarazione di cessione successivamente scolorinata, si diffida chiunque abbia interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Il Direttore generale.

(3698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 agosto 1947 - N. 156

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Media dei cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	727,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	417,50
Olanda	131,77	Franco svizzero	190 —

Rendita 3,50 % 1906	78,80
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	83,75
Redimibile 3,50 % 1934	66,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
Id. 5 % 1936	83,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,475
Id. 5 % convertiti 1951	94,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Servizio del razionamento dei consumi - Avviso a tutti i Comuni ed alle ditte interessate alle forniture per il razionamento.

(2ª *pubblicazione*).

Per la presentazione delle fatture da parte dei Comuni e da chi abbia interesse al pagamento, per le forniture attinenti al servizio del razionamento dei consumi, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 164, 167 e 170 rispettivamente del 21, 24 e 28 luglio 1947, resta fermo il termine al 31 agosto 1947.

Le fatture che per motivi di riconosciuta impossibilità non potranno essere presentate nel termine predetto, dovranno essere inviate improrogabilmente entro il 30 settembre 1947.

Per queste fatture però, i Comuni o chi abbia interesse al pagamento diretto, dovranno rimettere, entro il più breve termine possibile, ed in ogni caso non oltre il 15 settembre 1947, un elenco nel quale saranno riportate le caratteristiche e l'ammontare di ogni fattura.

Si avvertono i Comuni e chi abbia interesse al pagamento diretto, che non sarà concessa altra proroga e che, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le disposizioni impartite con l'avviso pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* sopra indicate.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(3803)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Prova di dattilografia del concorso a ventisei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo del personale civile dell'Amministrazione aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1946, n. 297, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo *C*, grado 13°, dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale in data 24 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1947, n. 51, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visti i decreti Ministeriali in data 15 marzo 1947 e 9 giugno 1947, con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuto che occorre fissare la sede ed il giorno in cui dovrà aver luogo la prova facoltativa di dattilografia prevista nel citato decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1946;

Decreta:

La prova facoltativa di dattilografia prevista nel concorso per titoli a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo *C*, grado 13°, dell'Amministrazione aeronautica, di cui ai decreti Ministeriali 10 dicembre 1946 e 24 febbraio 1947, avrà luogo in Roma, nella sede del Ministero della difesa - Aeronautica, in viale dell'Università, il giorno 10 settembre 1947, alle ore 8,30.

Roma, addì 20 agosto 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(3834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10° - gruppo A) nel ruolo tecnico dell'Agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1946, registro 18, foglio 303, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'Agricoltura;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'Agricoltura, indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 1947, alle ore 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: SEGNI

(3808)

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1946, registro 18, foglio 303, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 1947, alle ore 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: SEGNI

(3809)

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di vice segretario contabile in prova (grado 11° - gruppo B) nel ruolo amministrativo e periferico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1946, registro 18, foglio 302, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a tredici posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 1947, alle ore 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: SEGNI

(3810)

Diario delle prove scritte del concorso a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1946, registro 18, foglio 327, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*), bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 29 e 30 settembre 1947, alle ore 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: SEGNI

(3811)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.